



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 50 del 28/04/2008)

N° 161 del 04/10/2010

Oggetto: Accettazione della sponsorizzazione offerta dalla Fondazione Eli Lilly per la Ricerca Medica O.N.L.U.S. per l'organizzazione di un evento formativo e la realizzazione di un volume nell'ambito del progetto "I programmi di screening della Regione Toscana – XI rapporto annuale"	
Struttura Proponente	S.S. Centro di Riferimento Regionale
	Coordinatore Amministrativo
Proposta n.	Responsabile del procedimento
	Estensore

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 04 OTT. 2010

Pubblicato a norma di Legge il 04 OTT. 2010

Inviato al Collegio Sindacale il 04 OTT. 2010

L'anno 2010, il giorno 04 del mese di OTTOBRE
Il sottoscritto Dott.ssa Elena Lacquaniti, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28/04/2008.

Visto il D. Lgs. n. 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3, ai sensi della quale è stato istituito l'ISPO – Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica - "ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile" (art.1), il quale ai sensi dell'art.19, comma 1 della citata legge subentra nelle attività già esercitate dal CSPO "a far data dal 1 luglio 2008";

vista la delibera del Direttore Generale n.5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'ISPO;

vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Legge Finanziaria del 1998) che all'Art. 43 - Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività – ha esteso espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione a quelli assimilabili ed in particolare al comma 1 stabilisce che le attività di sponsorizzazione devono perseguire:

- a) lo sviluppo dell'innovazione nell'organizzazione amministrativa;
- b) la realizzazione di maggiori economie;
- c) il miglioramento della qualità dei servizi prestati all'utenza.

Ed al comma 2: che le iniziative suddette devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

tenuto conto anche della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000) in particolare all'art. 30 comma 8 lettera C, che prevede tra le specifiche misure da adottare, la possibilità degli enti nella loro autonomia di provvedere a: "Sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'art. 43 della legge 27.12.1997 n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione".

vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", che all'art. 114 comma 3 detta la disciplina per l'accettazione da parte delle Aziende Sanitarie di attrezzature ovvero somme di denaro;

Preso atto che:

- è prevista, nell'ambito del progetto "I programmi di screening della Regione Toscana – XI rapporto annuale" l'organizzazione di un evento formativo e la realizzazione di un volume;
- l'Istituto, al fine di non gravare il Bilancio proprio, ha attivato contatti ed incontri con la Fondazione Eli Lilly per la Ricerca Medica O.N.L.U.S., al fine di reperire forme di sponsorizzazione che possono sostenere la predetta iniziativa;

considerato che la Fondazione Eli Lilly per la Ricerca Medica O.N.L.U.S. ha proposto la sponsorizzazione dell'evento sopradescritto nonché della realizzazione del volume citato, stanziando a tal fine la somma di € 15.000,00 oltre IVA se dovuta;

dato atto che la sponsorizzazione relativa l'organizzazione di un evento formativo che si terrà il 16 dicembre 2010 e la realizzazione di un volume nell'ambito del progetto "I programmi di screening della Regione Toscana – XI rapporto annuale" realizza un risparmio economico per il bilancio d'esercizio 2010 e rende possibile una riallocazione delle risorse;

stabilito che l'evento formativo sopra richiamato è stato autorizzato dalla Direzione Aziendale e che per tale evento si acquisiranno crediti ECM da parte della Regione Toscana;

tenuto conto dello schema di contratto di sponsorizzazione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale che verrà poi sottoscritto dallo sponsor dell'iniziativa Fondazione Eli Lilly per la Ricerca Medica O.N.L.U.S. e dal Direttore Generale di ISPO;

di dare atto che, come evidenziato dall'art. 4 del predetto contratto, i pagamenti a favore dei fornitori individuati verranno effettuati direttamente dalla Fondazione Eli Lilly per la Ricerca Medica O.N.L.U.S.;

convenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per permettere in tempi brevi la presa d'atto della suddetta sponsorizzazione, stante l'approssimarsi della data prevista per la realizzazione dell'evento in oggetto;

acquisito il visto di conformità giuridico amministrativo del Coordinatore Amministrativo;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accettare la sponsorizzazione pari a € 15.000,00 offerta dalla Fondazione Eli Lilly per la Ricerca Medica O.N.L.U.S. relativa all'organizzazione di un evento formativo che si svolgerà in data 16 dicembre 2010 e alla realizzazione di un volume nell'ambito del progetto "I programmi di screening della Regione Toscana – XI rapporto annuale"
- 2) di approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale che verrà poi sottoscritto dallo sponsor dell'iniziativa Fondazione Eli Lilly per la Ricerca Medica O.N.L.U.S. e dal Direttore Generale di ISPO;
- 3) di dare atto che dalla sopracitata sponsorizzazione non derivano costi aggiuntivi per l'Istituto;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per permettere in tempi brevi l'accettazione della suddetta sponsorizzazione.

IL DIRETTORE SANITARIO
Enzo Zini

IL DIRETTORE GENERALE
Elena Lacquaniti

Elenco degli allegati

Allegato A

Schema di convenzione

n. pagine 08

Strutture aziendali da partecipare:

S.S. Centro di Riferimento Regionale ISPO;
Contabilità e Controllo di Gestione ISPO

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA

D.G. N° 161 DEL 04/10/2008



Fondazione Eli Lilly
per la Ricerca Medica O.N.L.U.S.
Via Thailandia, 27/A - Int.4
00144 Roma

Tel. +39 06 591 3023 - Fax +39 06 591 3015

**ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I PROGRAMMI DI SCREENING DELLA
REGIONE TOSCANA - 11° RAPPORTO ANNUALE"**

TRA

La Fondazione Eli Lilly per la Ricerca Medica O.N.L.U.S., con sede legale in Roma- in via Thailandia, 27 Codice Fiscale 80089650016 e Partita Iva 00855881009. in persona del Vice Presidente, Dott. Augusto Ciappi munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, "Fondazione Lilly");

E

L'ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n° 2, istituito con Legge Regionale n. 3 del 4 febbraio 2008, in persona del Direttore Generale Dottoressa Elena Lacquaniti, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28/04/2008, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, la "Controparte")

Ai fini del presente atto, congiuntamente definite "Parti" e disgiuntamente anche "Parte"

PREMESSO CHE

- La Controparte è attiva nel settore sanitario in conformità alle proprie finalità istituzionali di prendersi cura della salute della popolazione e promuovere e realizzare programmi di screening per la prevenzione oncologica
- La Controparte intende sviluppare un Progetto teso alla salvaguardia della salute del cittadino che si svilupperà attraverso la pubblicazione dei risultati su "I Programmi di Screening della Regione Toscana: 11° Rapporto Annuale" (nel seguito per brevità il "Rapporto") e la realizzazione un evento specifico per la presentazione degli stessi (nel seguito il "Progetto");
- Fondazione Lilly promuove attività di sviluppo e promozione di progetti medico-scientifici volti a miglioramento dei processi sanitari, oltre che di incoraggiamento della ricerca scientifica e della salute in Italia;
- La Controparte, sulla base di tali considerazioni e con la volontà di continuare una collaborazione già iniziata da anni, intende richiedere a Fondazione Lilly, che accetta, di sponsorizzare la pubblicazione del "Rapporto" oltre che a collaborare con la stessa per la realizzazione del Progetto nei limiti e secondo le condizioni di seguito descritte;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di sponsorizzazione (di seguito, per brevità, "Contratto").

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituiscono oggetto del presente accordo le condizioni generali dirette a regolare tutti i rapporti tra la Controparte e Fondazione Lilly relativi alla pubblicazione dei risultati su "I Programmi di Screening della Regione Toscana: 11° Rapporto Annuale", come descritto nell' Allegato A:

Project Charter pubblicazione "I Programmi di Screening della Regione Toscana: 11° Rapporto Annuale".

Le condizioni qui di seguito riportate sono vincolanti ai fini della stipula ed esecuzione di tutti i contratti intercorrenti tra la Controparte e Fondazione Lilly aventi ad oggetto i servizi correlati alla pubblicazione del Rapporto, ancorché i servizi siano effettuati dalla Controparte sulla base di un diverso e separato contratto, di un ordine di acquisto o di qualsiasi altro documento avente efficacia contrattuale e ciò anche qualora nello stesso non siano espressamente richiamate le presenti condizioni generali.

Il presente accordo troverà quindi applicazione relativamente a qualunque accordo e/o contratto, presente o futuro, tra la Controparte e Fondazione Lilly, sia esso già esistente o stipulato successivamente al presente accordo, avente ad oggetto i suddetti servizi.

Le condizioni generali di contratto contenute nel presente accordo prevarranno su qualunque diversa disposizione contrattuale o pattuizione che dovesse intercorrere tra le parti, salvo che non siano espressamente derogate in forma scritta.

Il presente accordo prevarrà in ogni caso su eventuali condizioni generali predisposte o applicate dalla Controparte.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE

3.1 Mediante la sottoscrizione del presente Contratto, la Controparte si impegna:

- a far apparire, nel materiale relativo al Progetto, la scritta "realizzato con il contributo di Fondazione Lilly" ed il logo della Fondazione Lilly,
- a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione del Contratto, descritte nell'*Allegato A*: Project Charter pubblicazione "I Programmi di Screening della Regione Toscana: 11° Rapporto Annuale". con la massima diligenza, secondo standard di elevata professionalità e qualità;

3.2 In aggiunta a quanto sopra, con precipuo riferimento ai rapporti con le Pubbliche Autorità, la Controparte:

- si impegna ad adottare, ove necessario, tutte le misure previste dalla legge per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o concessioni e/o accreditamenti eventualmente necessari per l'esecuzione del Contratto;
- si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura, ad inviare agli organismi competenti tutta la documentazione, ivi inclusa quella contabile e/o amministrativa e/o fiscale, eventualmente prevista e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DI FONDAZIONE LILLY

4.1 Nei confronti della Controparte, Fondazione Lilly si impegna:

- a sostenere, invece della Controparte, le spese legate alla realizzazione e presentazione del volume relativo al Progetto "I Programmi di Screening della Regione Toscana: 11° Rapporto Annuale". In particolare la Fondazione Lilly si occuperà delle spese relative a progettazione grafica del volume, tipografia e servizio catering da tenersi in occasione dell'evento di presentazione del volume.

Per tutte queste spese, come sopra elencate, la Fondazione Lilly assicura una copertura economica complessiva globale fino ad un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA.

I pagamenti verranno effettuati direttamente da Fondazione Lilly a favore dei fornitori che verranno individuati di comune accordo tra la Fondazione Lilly e la Controparte.

I rapporti con tali fornitori da parte di Fondazione Lilly verranno regolati sulla base delle procedure interne attualmente in vigore.

Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento delle fatture emesse da tali fornitori è di 30 (trenta) giorni data fattura. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, alle coordinate indicate dai singoli fornitori.

- a trasmettere le informazioni e/o dati che dovessero risultare necessari per la corretta e tempestiva esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 5 - REGIME DEI RISULTATI

5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i risultati del Progetto saranno di proprietà esclusiva della Controparte, fermo restando che Fondazione Lilly potrà liberamente utilizzarli nell'ambito della propria attività, previa accettazione della Controparte.

5.2 Tali risultati potranno altresì essere oggetto di pubblicazione da parte di Fondazione Lilly, così come di comunicazione o diffusione in favore di terzi, previa autorizzazione della Controparte.

ARTICOLO 6 - DURATA

6.1 Il presente contratto entrerà in vigore dal momento della sua sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31/12/2010 in cui cesserà improrogabilmente di avere efficacia, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti.

6.2 Ove le Parti abbiano dato esecuzione al Contratto in data precedente a quella della sua sottoscrizione, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.

ARTICOLO 7 - DIVIETO DI CESSIONE

7.1 E' fatto espresso divieto alla Controparte di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto e/o i crediti da esso derivanti.

ARTICOLO 8 - *Foreign Corrupt Practices Act*

8.1. Le parti intendono e sono concordi nel rispettare e non violare la vigente legislazione statunitense in materia di anti-corruzione ('Foreign Corrupt Practices Act') che proibisce la promessa, il pagamento o l'elargizione di regali o doni di qualunque valore, direttamente o indirettamente, ad un funzionario dello Stato allo scopo di ottenere o mantenere dei rapporti commerciali oppure impropri vantaggi personali. In questo contesto, la definizione di 'funzionario dello Stato' comprenderà qualsiasi funzionario, dirigente, rappresentante oppure impiegato, compreso anche un medico, che è alle dipendenze di qualsiasi ente ed amministrazione, di agenzie, istituti, o imprese possedute o controllate dallo Stato e qualsiasi funzionario/rappresentante di una organizzazione pubblica internazionale o partito politico o candidato politico.

8.2. Ciascuna parte assicurerà che le attività proprie e quelle coperte dal presente accordo dovranno in ogni momento svolgersi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Ciascuna parte dichiara, inoltre, che qualunque somma pagata all'altra, in conformità al presente accordo non proviene da attività illecite.

8.3. La Controparte invierà immediata notifica a Fondazione Lilly, informando la stessa in caso di verifiche, ispezioni o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, dei propri stabilimenti o strutture, processi o prodotti, che potrebbero interessare l'oggetto del presente accordo, e fornirà altresì a Fondazione Lilly notizie in merito all'esito degli stessi.

Fondazione Lilly dovrà inoltre essere posta nelle condizioni di fornire alla Controparte ogni assistenza per far fronte a tali evenienze.

8.4. Durante la validità del presente Contratto e per un periodo ulteriore di 3 (tre) anni dalla scadenza, tutta la documentazione di ciascuna delle Parti relativa all'adempimento dei diritti e doveri scaturenti dal presente Contratto sarà resa disponibile in caso di ispezione o verifica a cura dell'altra parte, di suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di estrarre copia della suddetta documentazione.

ARTICOLO 9 - RECESSO

9.1 Fondazione Lilly avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto a mezzo raccomandata A.R., da inviare alla Controparte con un preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

9.2 Fondazione Lilly avrà, inoltre, facoltà di recedere con effetto immediato dal presente Contratto, a mezzo raccomandata A.R., nell'ipotesi di apertura di una qualsivoglia procedura concorsuale, o risanamento dell'impresa, di liquidazione a carico della Controparte, nonché in caso di stato di insolvenza o assoggettamento a procedure esecutive dello stesso.

9.3 Resta inteso e convenuto tra le Parti che, qualora Fondazione Lilly si avvalga della facoltà di recesso dal Contratto, la Controparte non potrà avanzare alcuna pretesa, tanto meno a titolo indennitario e/o risarcitorio fermo restando l'obbligo di Fondazione Lilly di rimborsare alla Controparte le spese fino a quel momento sostenute, in buona fede, per la realizzazione del Progetto, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa

ARTICOLO 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Fatta salva l'azione generale di inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ., qualora la Controparte non adempia anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli:

art. 3 - Obblighi della Controparte

art. 5 - Regime dei risultati

art. 7 - Divieto di cessione

art. 8 - *Foreign Corrupt Practices Act*

art. 11 - Autonomia delle Parti

art. 12 - Rispetto del Modello di Organizzazione e dei Codici Etici Aziendali

art. 13 - Marchi ed altri segni distintivi

art. 14 - Riservatezza

Fondazione Lilly avrà la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva qui all'uopo convenuta, a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede della Controparte, determinando in tal modo la risoluzione *ipso iure* e con effetto immediato del presente Contratto, sempre fatto salvo il risarcimento del danno conseguente nonché ogni altra azione, sia civile che penale, a tutela dei propri diritti.

10.2 Resta inteso e convenuto tra le Parti che, nell'ipotesi di risoluzione del presente Contratto per inadempimento della Controparte, quest'ultimo sarà tenuto a restituire a Fondazione Lilly l'intero importo dei contributi eventualmente erogati alla data della risoluzione.

ARTICOLO 11 - AUTONOMIA DELLE PARTI

11.1 In relazione al Contratto, ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra ed, in quanto tale, non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte.

11.2 Il presente Contratto non può essere interpretato come costitutivo di joint-venture, società, anche di fatto, o altro rapporto fiduciario, di mandato, di rappresentanza o di agenzia tra le Parti, o qualsivoglia altro diverso rapporto che non sia riconducibile all'oggetto del presente Contratto così come in esso indicato.

11.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo di sponsorizzazione non instaurerà alcun rapporto diretto di lavoro subordinato, né di contratto d'opera, né di collaborazione in genere.

ARTICOLO 12 - MARCHI ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI

12.1 La Controparte si obbliga nei confronti di Fondazione Lilly al rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, delle opere dell'ingegno e dei marchi ed altri segni distintivi dei quali Fondazione Lilly sia titolare e a non rilevare, pubblicare, riprodurre, modificare, utilizzare, con qualsivoglia modalità, in tutto o in parte, i materiali, le informazioni, la documentazione, i marchi e gli altri segni distintivi di Fondazione Lilly, senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

In particolare, la Controparte riconosce che la Fondazione Lilly è la sola ed esclusiva proprietaria dei

marchi e/o degli altri segni distintivi.

12.2 Alla scadenza del presente Contratto, la Controparte non potrà vantare alcun diritto, ivi inclusi quelli di proprietà e/o di riproduzione e/o di diffusione e/o di utilizzo, sui marchi e/o sui segni distintivi e/o sui materiali di proprietà della Fondazione Lilly

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA

13.1 Le Parti garantiscono che qualsiasi informazione relativa al presente Contratto, non sarà da loro stesse, dai loro dipendenti e/o dirigenti e da qualsiasi altra persona coinvolta nell'esecuzione del Contratto stesso, comunicata a terzi senza il previo consenso scritto della Controparte.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

14.1 Ciascuna delle Parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/03 ed eventuali successive modifiche. Ciascuna delle Parti resterà, in ogni caso, esclusiva titolare e responsabile del trattamento da essa effettuato.

14.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dà atto di essere stata puntualmente informata dall'altra in merito al trattamento dei suoi dati personali che verrà effettuato nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, prestando allo stesso espresso consenso.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI - REFERENTI PER IL CONTRATTO

15.1 Tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, salvo non sia altrimenti previsto, devono avvenire in forma scritta tramite fax, e-mail, raccomandata ai seguenti indirizzi:

- per la Controparte, presso la sede legale indicata in epigrafe;
- per Fondazione Lilly presso la sede legale, anch'essa indicata in epigrafe al presente Contratto.

15.2 Fondazione Lilly designa il Dottor Augusto Ciappi quale proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione del presente Contratto.

La Controparte designa quale Coordinatore e Responsabile Scientifico del Progetto la Dr.ssa Paola Mantellini, Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione oncologica.

ARTICOLO 16 - MODIFICHE

17.1 Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere formalizzata per iscritto e firmata dai rappresentanti delle Parti.

ARTICOLO 17 - OMAGGI

La Controparte e/o i suoi rappresentanti s'impegnano a non offrire omaggi ai dipendenti Fondazione Lilly e/o ai loro familiari, a non accettare richieste in tal senso da parte degli stessi ed a segnalare alla Direzione Affari Legali di Fondazione Lilly ogni richiesta di omaggi o di compensi di qualsiasi tipo che dovessero ricevere dai dipendenti Fondazione Lilly.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito in virtù di intese preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente Contratto.

18.2 Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente Contratto ed in contrasto con lo stesso, si intende superata.

Fondazione Eli Lilly
per la Ricerca Medica O.N.L.U.S.
Via Thailandia, 27/A - Int.4
00144 Roma

Tel. +39 06 591 3023 - Fax +39 06 591 3015

18.3 Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal presente Contratto non costituiscono rinuncia ai relativi diritti che spettano a tale parte in base ad esso.

18.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e nei relativi allegati, si applicano le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 19 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE


19.1 Il presente Contratto è regolamentato dalla legge italiana. Tutte le controversie, che dovessero insorgere in relazione ad esso, ivi incluse quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del Contratto stesso, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ARTICOLO 20 - ONERI FISCALI

20.1 Il presente Contratto viene redatto in n. 2 originali, uno per ognuna delle Parti contraenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Le spese di bollo per il presente contratto, sono a carico di Lilly. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Fondazione Eli Lilly per
la Ricerca Medica ONLUS
Roma,



.....
Dottor Augusto Ciappi
Vice Presidente


Per ISPO - Istituto per lo Studio
e la Prevenzione Oncologica
Firenze,



.....
Dottor


Il presente Contratto rappresenta l'intero accordo incorso tra le Parti che ne hanno preso piena visione, accettandone integralmente il contenuto. In ogni caso, la Controparte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiara di accettare espressamente quanto indicato e convenuto negli artt. 3 (Obblighi della Controparte), 6 (Termine), 7 (Divieto di cessione), 8 (*Foreign Corrupt Practices Act*), 9 (Recesso), 10 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Autonomia delle Parti), 16 (Modifiche), 18 (Disposizioni finali), 19 (Legislazione applicabile e foro competente).

Per Fondazione Eli Lilly per
la Ricerca Medica ONLUS
Roma,



.....
Dottor Augusto Ciappi
.....
Vice Presidente

Per ISPO - Istituto per lo Studio
e la Prevenzione Oncologica
Firenze,



.....
Dottoressa Elena Lacquaniti
.....
Direttore Generale

ALLEGATO A

PROGETTO EDITORIALE

**I programmi di screening della regione Toscana:
11° Rapporto Annuale**

Titolo del Volume

I programmi di screening della regione Toscana: 11° Rapporto Annuale

Curatore Scientifico

Paola Mantellini (ISPO)

Curatore Editoriale

Barbara Mengoni (ISPO)

Con la collaborazione di

Gino Tognarelli (Ricercatore del Settore Sanitario)

Progetto grafico copertina

Ditta specializzata

Editing, progetto grafico interni

Ditta specializzata

Autori

Da definire

Caratteristiche tecniche del volume:

- **formato del volume (chiuso)** 24x17 cm
- **sviluppo approssimativo** 9/10 (in sedicesimi) pari a 144/160 pagine
- **stampa** utilizzare processo certificato FSC
- **copertina** in carta patinata lucida a 4 colori plastificata 300 gr.
La Ditta specializzata che verrà incaricata dovrà elaborare il progetto grafico relativo e produrre fino a quattro prove di stampa su cromaline

- **pagine interne** a 2 colori in carta patinata opaca di 115 gr.
La Ditta specializzata che verrà incaricata dovrà elaborare il progetto grafico relativo
- **testi** corredati da circa 40-50 grafici e/o figure e da 50-70 tabelle
- **elaborazione grafica, revisione editing, stampa** – richieste due/tre proposte di layout per la grafica degli interni e bozza finale in formato pdf e cartaceo (due copie a colori) prima dell'autorizzazione alla stampa
- **individuazione di Project Manager**, nell'ambito della Ditta specializzata che verrà incaricata, come unica interfaccia di riferimento disponibile a riunioni di coordinamento presso la sede ISPO – Firenze (previsti n. 5-10 incontri)
- **rilegatura** a filo refe
- **confezione** brossura cucita
- **tiratura** n. 1.000 copie per uso unicamente divulgativo, ne è vietata la vendita
- **imballo** scatole da 50 volumi cad.
- **tempistica**
 - a) **trasmissione testi** alla Ditta che verrà incaricata entro il 29 ottobre 2010
 - b) **consegna volumi** da parte della Ditta che verrà incaricata (su tre sedi a Firenze) entro il 10 dicembre 2010.

L'ISPO per l'implementazione delle attività sopra elencate provvederà all'individuazione di Project Manager, nell'ambito della Ditta specializzata che verrà incaricata, come unica interfaccia di riferimento disponibile a riunioni di coordinamento presso la sede ISPO – Firenze (previsti n. 5-10 incontri)